Allegato **"B"** al Repertorio n. 27020 - Raccolta n. 17019

STATUTO DELLA "SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA ISAAC ITALY - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS"

Artieolo 1.- Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata **"Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa ISAAC Italy - Associazione di Promozione Sociale - ETS"** con sede in Roma (RM) (di seguito anche "l'Associazione".

Questo è il Chapter (sezione) Italiano della Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (ISAAC). Benchè ISAAC Italy sia una parte dell'organizzazione internazionale, ISAAC Italy è una organizzazione indipendente ed autonoma per le persone di lingua italiana.

Articolo 2.- Durata della Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3.- Statuto e Regolamento

L'Associazione è retta dal presente statuto, dalla normativa vigente nel Terzo Settore e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Consiglio Direttivo può emanare un regolamento interno o modificare quello esistente, il quale disciplinerà, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed alle attività della Associazione.

L'anno sociale coincide con quello solare, quindi dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 4.- Carattere della Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale come meglio infra indicate.

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue finalità di promozione sociale. È per natura apolitica e super partes, indipendente nelle scelte e nelle attività volte a promuovere la propria mission, in piena condivisione tra i soci.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto e del regolamento interno.

L'Associazione potrà partecipare stipulare accordi, protocolli d'intesa ecc.) ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

L'Associazione, nei limiti permessi dall'art. 86 del D.Lgs 112/2017 o dalla normativa europea in detto contesto, chiederà ai competenti Uffici l'applicazione del regime forfettario in relazione alle attività commerciali svolte.

L'Associazione nel caso sia soggetta all'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti il proprio bilancio/rendiconto affiderà la revisione legale dei

conti al proprio organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'Associazione, con l'abrogazione delle ONLUS, ha interesse a rimanere nel Terzo Settore iscrivendosi al Registro Unico nazionale del terzo settore (Runts), nella sezione "APS" (Associazione Promozione sociale).

Articolo 5.- Scopi della Associazione

1. ***Scopo principale.***

L'Associazione è un'organizzazione costituita per il perseguimento senza scopo di lucro del miglioramento della comunicazione e quindi la qualità della vita della persona con bisogni comunicativi complessi.
Si definiscono "bisogni comunicativi complessi" i problemi comunicativi associati ad una vasta gamma di cause fisiche, sensoriali e ambientali che restringono/limitano l'abilità a partecipare indipendentemente alla società. Le persone con bisogni comunicativi complessi e i loro partners comunicativi possono beneficiare della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (di seguito "CAA") sia temporaneamente che permanentemente.
G1i scopi dell'Associazione sono:
a) Riconoscere il diritto di ogni persona alla comunicazione.
b) Provvedere tramite la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, all'educazione e al supporto alle persone con bisogni comunicativi complessi.
c) Fornire assistenza a tutte le persone coinvolte nel campo della CAA e dei bisogni comunicativi complessi, cioè:

- **i)** persone che utilizzano la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e persone con bisogni complessi di comunicazione
- **ii)** membri della famiglia, caregiver familiari, amici delle persone che utilizzano la CAA e delle persone con bisogni comunicativi complessi;
- **iii)** operatori socio-sanitari ed educativi che lavorano nell'area della CAA o dei bisogni comunicativi complessi;
- **iv)** insegnanti di scuole d'ogni ordine e grado;
- **v)** studenti che approfondiscono la CAA / i bisogni comunicativi complessi;
- **vi)** produttori, distributori, professionisti della riabilitazione, tecnici impegnati nei settori specifici delle attrezzature per la CAA;
- **vii)** ricercatori;
- **viii)** ogni altra persona, organizzazione, gruppo interessato.

Per adempiere questi scopi l'Associazione deve:
- riconoscere che le persone con bisogni comunicativi complessi sono spesso esperti in questa area. Esse quindi debbono essere coinvolte in ogni consultazione relative ai loro bisogni. Tutte le decisioni sulla CAA devono essere fatte in maniera collaborativa ogni volta sia possibile.
- a riconoscimento del punto (a), attraverso queste norme assicurare che le persone con bisogni comunicativi complessi siano rappresentate nel Consiglio Direttivo Nazionale;
- lavorare per provvedere al supporto finanziario, attraverso borse e donazioni, alle persone con bisogni comunicativi complessi allo scopo di favorire la loro partecipazione alle Conferenze internazionali dell'Associazione e ad ogni evento organizzato dall'Associazione;
- organizzare attività ad iniziative di aggiornamento interno e formazione per i soci;

- organizzare e sostenere iniziative di ricerca a studio relative alla CAA.
- sostenere la formazione degli operatori sanitari, educatori e di altre persone che forniscono servizi e di coloro che gestiscono le politiche nell'area della CAA.
- informare la comunità sociale circa le istanze relative alla CAA / ai bisogni comunicativi complessi sostenendo attività ed iniziative pubbliche o editoriali, di divulgazione della CAA;
- stabilire linee guida per la formazione dei formatori: persone con bisogni comunicativi complessi, loro famiglie, persone che lavorano o hanno interessi nel campo della CAA;
- sollecitare tutti i livelli della pubblica amministrazione per riconoscere il diritto di accesso alla CAA, ai supporti tecnologici necessari e ai relativi finanziamenti per le persone con bisogni comunicativi complessi;
- svolgere funzione di raccordo, raccolta e divulgazione di informazioni relativamente ai dati del Service Delivery in Italia;
- assistere e supportare gli sforzi dell'Associazione per lo scambio internazionale delle informazioni e delle idee
- riconoscere che fattori culturali e contestuali influenzano la comunicazione ed assicurare che le attività dell'Associazione rispettino tali diversità;
- svolgere attività di promozione sociale conformi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni; nonché alle ulteriori norme connesse a detto provvedimento.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Scopo secondario

L'Associazione ha quale ulteriore scopo, strumentale e complementare allo sviluppo della promozione sociale del suo scopo principale, di dar seguito a iniziative di carattere formativo, informativo e ludico in favore prevalentemente dei propri associati e dei loro familiari nei limiti previsti dalla normativa vigente del settore.
L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale
- promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati al miglioramento della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- sostenere quanti si propongano sul piano civile, sociale e scientifico di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto che precede;
- realizzare e promuovere iniziative e servizi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie all'interno di percorsi di autonomia ed indipendenza anche attraverso l'autogestione di servizi;
- realizzare e promuovere programmi e progetti di residenzialità in favore di persone con disabilità grave non autosufficienti;
- promuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche a sostegno di una maggiore consapevolezza delle capacità dei soggetti affetti da disabilità e volte allo sviluppo delle sensibilità rispetto ai problemi della disabilità;
- promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di tutta la normativa vigente ed, in particolare, nel rispetto di tutte le previsioni di cui alla legge 196 del 1997 e del Decreto legislativo 469 del 1997;
- promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento continuo delle persone con disabilità, dei dirigenti di associazioni che si occupano di disabilità e degli operatori sociali, e comunque di quanti si occupano dell'area della disabilità;
- promuovere e sviluppare servizi di informazione, comunicazione e partecipazione;

- supportare le persone disabili e le loro famiglie nella mera raccolta dei dati, anche aventi valenza fiscale, per comunicarli ed inoltrarli ad uno o più Patronati e/o Centri di Assistenza Fiscale, debitamente riconosciuti ed autorizzati, che svolgeranno in proprio, direttamente ed esclusivamente tutte le attività di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, come integrato dal Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n.490;
- sviluppare forme di collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi statutari, nonché con gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;
- sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le istituzioni connessi agli obiettivi sopra detti.
- gestire progetti locali, nazionali ed europei rispondenti alle finalità previste dal presente statuto.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione e spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6.- Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o enti (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e s'impegnano a realizzarle, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci possono distinguersi in:

. soci ordinari e

. soci onorari.

Sono Soci ordinari tutti coloro che si iscrivono all'associazione.

I soci onorari sono scelti tra le personalità che si sono distinte nel campo della diffusione della CAA.

Possono essere anche soci onorari personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Cosa può fare il socio onorario per l'associazione (o modalità di esercizio della qualità di socio onorario):

- a questa categoria di soci appartengano anche benefattori disposti ad investire risorse per l'associazione;
- promuovere l'associazione e l'uso della CAA con eventi informativi e formativi, fundraising e progetti da presentare al Consiglio Direttivo;
- condividere finalità e impegno dell'associazione e attività di consulenza qualora ricorra la necessità per l'esperienza maturata nel campo associativo e della CAA;
- essere d'esempio nel comportamento etico e super partes per tutti i soci .

I soci onorari possono essere proposti dall'assemblea e sono nominati dal consiglio direttivo. Tutte le categorie devono rinnovare annualmente l'intenzionalità di essere o rimanere socio.

Articolo 7.- Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'aspirante socio deve dare atto di aver letto e di accettare il presente Statuto e il Regolamento Interno dell'Associazione.

Articolo 8.- Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno della Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
Gli incarichi assunti dai soci a qualunque livello sono di natura e responsabilità personale.
I soci devono versare le quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.
La quota d'iscrizione non è frazionabile; decorre dal 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione con il pagamento della quota associativa entro e non oltre i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel Regolamento Interno dell'Associazione al pari dello Statuto.

Articolo 9.- Diritti dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo della Associazione;
- approvare annualmente il bilancio.

Articolo 10.- Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R e/o Pec (all'indirizzo indicato nel Regolamento Interno) almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale, quindi del 31 dicembre;
b. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti Interni o per altri motivi che comportino indegnità;
d. per tardivo pagamento della quota associative oltre i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11.- Organi della associazione

Organi della Associazione:
Organi centrali della Associazione:
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo che è composto da:
  . Presidente,

. Vice Presidente
. Consiglieri
- Il Segretario e il tesoriere
- Organo di Controllo

Organi consultivi

- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Presidente Onorario

Organi operativi periferici

- i Gruppi Regionali

Articolo 12.- Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci della Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione e in Sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 13.- Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci. In quest'ultimo caso, è necessario far pervenire al Presidente la lista scritta dei soci firmatari la richiesta di convocazione nonché la comunicazione dei motivi.
L'Assemblea viene convocata con avviso scritto o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno e il luogo dove la stessa si terrà, inviato a tutti i soci con preavviso di almeno trenta giorni.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria per deliberare modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione o per motivazioni associative gravi e/o importanti. Essa deve essere convocata per iscritto cartaceo o e-mail contenente l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Nell'assemblea straordinaria possono essere discussi solo gli argomenti all'Ordine del giorno e che hanno portato alla convocazione urgente.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e di qualsiasi altro atto/documento previsto dalla normativa vigente tempo per tempo, ed entro trenta giorni dalla presentazione del bilancio annuale che avverrà a cura del Consiglio Direttivo uscente che provvederà a convocare l'Assemblea Elettiva

Articolo 14.- Validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati e delibera con il voto favorevole della maggioranza, ovvero della metà più uno dei soci presenti direttamente e per delega.

Articolo 15.- Modalità di partecipazione

Possono intervenire in assemblea tutti gli associati che risultano iscritti nella lista dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'esclusione del socio dall'assemblea per il mancato pagamento della quota va dichiarata nel verbale di assemblea prima di trattare i punti all'ordine del giorno; in difetto, non può essere eccepita successivamente.
L'assemblea può svolgersi anche in video conferenza previa identificazione del socio che vi partecipa con tale mezzo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci, che sia consentito agli intervenuti interloquire in tempo reale durante la videoconferenza e di scambiare documenti.
Ci deve essere la possibilità per il Presidente di accertare l'identità attraverso l'esibizione di un documento valido di identificazione e la legittimazione dei soci partecipanti e il risultato delle votazioni.
L'assemblea si intende convocata, se non diversamente specificato, nel luogo in cui si trova il Presidente o membro del consiglio direttivo delegato e comunicato nella convocazione dell'assemblea.

Articolo 16.- Votazioni

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti degli associati costituitisi nella stessa.
Le delibere di modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e dello scioglimento dell'associazione sono valide se ottengono la presenza minima di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
È Permessa la votazione da parte dei soci connessi in videoconferenza all'assemblea; la votazione dovrà essere espressa in modo palese o attraverso voto telematico; in tal caso, la connessione in videoconferenza dovrà essere registrata e conservata per la durata di giorni quarantacinque dalla data della relativa assemblea; dopodiché, in difetto di eventuali impugnative, dette registrazioni potranno essere cancellate.
Il Presidente dell'Associazione non ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto e per la sua responsabilità.

Articolo 17.- Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea all'uopo nominato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che ne fanno richiesta ed hanno diritto di trarne copia.
Si prevede la possibilità di videoregistrare gli incontri, previo consenso dei presenti, allo scopo di facilitare la stesura del verbale con l'obbligo di eliminare la videoregistrazione non appena finito di redigere il relativo verbale previa approvazione del contenuto da parte dei presenti.

Articolo 18.- Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo 7 (sette) membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, soci da almeno un anno.
Il Consiglio si riunisce validamente, su richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei consiglieri. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
In caso di giustificata impossibilità ad essere presente, il consigliere può chiedere al Presidente, tramite e-mail, di poter assistere alla riunione in via

telematica; il suo voto dovrà essere recapitato in tempo reale anche in forma scritta via mail e verrà riportato nel verbale.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto o tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno dieci giorni, ed in caso di urgenza tre giorni, prima della data di convocazione.
Il Consiglio può decidere di riunirsi o consultarsi anche per via e-mail, telefonica o in video conferenza; in tal caso le decisioni prese devono sempre essere accompagnate anche da un'interpellanza, consenso e decisione formale in forma scritta, cartacea o via e-mail da archiviare in apposito registro.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono sottoscrivere un Patto di confidenzialità e riservatezza (di seguito "N.D.A.") in allineamento alle buone prassi adottate da Isaac International ed essere d'esempio nel comportamento etico e super partes per tutti i soci.
Gli organi sociali elettivi sono di norma gratuiti. E' possibile prevedere compensi e/o il rimborso delle spese per l'attività prestata, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. L'entità del compenso e/o del rimborso per ciascuno viene determinato dal Consiglio Direttivo e sarà sottoposto alla votazione dei soci durante l'assemblea ordinaria..

Articolo 19.- Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 5 (cinque) anni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) svolgere funzioni di controllo delle attività sociali e non;
c) predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza (bilancio di esercizio);
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario e l'accettazione e l'impiego delle somme ricevute a titolo di donazione e liberalità da parte di terzi;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
g) istituire, redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione;
h) decidere se ottenere la personalità giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
i) deliberare per nominare il sostituto del consigliere dimissionario.
l) istituire il Comitato Scientifico individuando il Coordinatore nonché redigere la sua regolamentazione;
m) istituire i Gruppi Regionali e la loro regolamentazione.
n) decidere l'eventuale assunzione di dipendenti e/ collaboratori per il conseguimento dello scopo sociale e di prevedere possibili indennità in favore delle cariche sociali nei limiti stabiliti dalla normativa vigente nel Terzo Settore. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di voto paritario tra favorevoli e contrari, il Presidente avrà facoltà di decidere se deliberare o meno sul punto oggetto di votazione.

Articolo 20.- Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente ha facoltà di assumere ogni qualsivoglia decisione per conto dell'Associazione in casi di grave ed indilazionabile urgenza, salvo l'obbligo per il Presidente di riferire al Consiglio Direttivo per l'eventuale opportuna ratifica.
Il Presidente ha facoltà di nominare consulenti (es. legali, fiscali ed amministrativi e quanto altro) nell'esclusivo interesse dell'Associazione. In tutte le decisioni in cui è previsto di deliberare a maggioranza, in caso di votazioni paritarie tra favorevoli e contrari prevarrà il voto espresso dal Presidente; quindi verrà deliberato il provvedimento se il Presidente ha espresso voto favorevole, viceversa non verrà deliberato se il Presidente ha espresso voto contrario.

Articolo 21.- Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi a meno che non venga richiesta dai due terzi dell'assemblea dei soci presenti la sua riconferma per un ulteriore mandato.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice Presidente che provvederà senza indugio ad indire l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato previsto per il Presidente dimissionario.

Articolo 22.- Il Vice Presidente

II Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di sostituire temporaneamente il Presidente in caso forze maggiori impediscano l'espletamento delle sue funzioni. Ha l'obbligo, se possibile, di consultarsi con il Presidente prima di prendere decisioni per conto del Presidente e di riferire e rendicontare eventuali attività svolte al Consiglio Direttivo. Qualora invece l'impedimento sia permanente e/o il Presidente rassegnasse le dimissioni, il vice Presidente assumerà la carica fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo in cui si procederà ad eleggere il nuovo Presidente.

Articolo 23.- Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere della Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il consiglio ma soci della Associazione.
La durata dell'incarico coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
II Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza.
Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e

finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario e il tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se non sono membri del Consiglio, e alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 24.- Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che, su mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione può avere il compito specifico di promuovere iniziative culturali e scientifiche dell'Associazione e di esaminare, approfondire e chiarire aspetti o questioni di natura scientifica e culturale, attinenti il campo della CAA, che risultano fortemente significativi o particolarmente problematici.

I membri del Comitato Scientifico ed il suo Coordinatore vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed il loro mandato termina insieme al consiglio direttivo uscente alla fine del quinquennio.

In caso di inattività del comitato scientifico per qualsiasi ragione e/o impedimento e di non espletamento del mandato, il CD può deliberare lo scioglimento con preavviso di giorni15 (quindici) al coordinatore del comitato scientifico e invitare a nuove candidature entro i 60 (sessanta) giorni dallo scioglimento.

Articolo 25.- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere composto dai soci fondatori dell'Associazione, gli ex Presidenti (Past President) regolarmente iscritti all'associazione, un membro esterno all'associazione che abbia competenze tecnico-giuridiche ed un altro membro esterno che abbia esperienza pluriennale nel mondo dell'associazionismo, del volontariato e della disabilità.

I membri esterni all'associazione vengono eletti dall'assemblea tra un elenco di nomi proposti dal consiglio direttivo. I membri esterni del collegio dei Probiviri restano in carica 5 (cinque) anni ed il loro mandato termina insieme al consiglio direttivo uscente alla fine del quinquennio. I soci fondatori ed i past president restano in carica finché mantengono lo status di socio.

Il collegio dei probiviri e chiamato a giudicare insieme al Consiglio Direttivo eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza dei regolamenti, del codice etico e sull'esclusione dei soci.

Articolo 26.- Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione con riferimento a un ex Presidente dell'Associazione o a una eminente personalità del mondo sociale, culturale o scientifico, medico per meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.

Il Presidente Onorario è un socio regolarmente iscritto all'associazione che ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci dell'associazione. La sua nomina è approvata e ratificata dall'assemblea dei soci. La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e, solitamente, non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Può essere invitato a

partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Si rinvia alle modalità di esercizio della qualità di socio onorario con tutti i diritti e doveri afferenti al socio in maniera non vincolante ma a titolo di esempio del ruolo di presidente considerato onorario.

Articolo 27.- Gruppi Regionali

I Gruppi Regionali rappresentano la forma locale di presenza e di attività dell'Associazione nazionale, operano su mandato del Consiglio Direttivo e sono coordinati da uno o due referenti regionali nominati dal Consiglio Direttivo. Si rimanda al regolamento interno per disciplinare esercizio di attività e modalità.

Articolo 28.- Dimissione di un Consigliere del Consiglio Direttivo

Qualora uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il Presidente ha facoltà di decidere autonomamente se sostituire o meno uno o più consiglieri dimissionari, con l'unico limite che rimangano in carica almeno tre consiglieri. In ogni caso, darà notizia per iscritto, con il mezzo più adeguato o necessario, al Consiglio Direttivo e ai soci della Sua scelta. Nel caso il Presidente decidesse di sostituire i consiglieri dimissionari o solo alcuni di essi, il Consiglio Direttivo rimanente procederà a nominare il sostituto o i sostituti a maggioranza dei voti tra i soci candidati regolarmente iscritti; in caso di parità di voti tra due soci candidati, sarà il Presidente a determinare insindacabilmente il sostituto tra i due soci candidati. I sostituti dei consiglieri dimissionari nominati rimarranno in carica fino a fine mandato del consiglio direttivo in cui sono stati nominati. Nel caso le dimissioni dei consiglieri riguardino tanti consiglieri da determinare una rimanenza di consiglieri inferiore a tre, il Consiglio Direttivo deve intendersi sciolto; pertanto, il Presidente è obbligato ad indire l'assemblea straordinaria dei soci per l'elezione tra i medesimi soci del nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso che il direttivo sia composto da un numero di consiglieri inferiore al massimale previsto (sette) e in situazione di comprovate difficoltà legate all'aumento della mole di impegno è prevista la possibilità, a discrezione del Consiglio Direttivo, di indire nuove elezioni per il completamento dell'organico attraverso la votazione dei soci nell'assemblea annuale.

Articolo 29.- Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 30.- Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote associative annue ordinarie, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;

b. da liberalità straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

c. da versamenti volontari degli associati;

d. da contributi ricevuti a titolo di sostegno da altri enti, pubblici e privati, e fondazioni;

e. dall'adesione al fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore;

f. da liberalità di terzi o associati quali donazioni e/o lasciti.

g. dagli introiti di attività secondarie, quali:
- eventi e/o manifestazioni di qualunque genere organizzati direttamente; da sponsorizzazione da parte di terzi soggetti in occasione di assemblee, eventi o manifestazioni,
- da corsi di formazione del settore in favore di tecnici, professionisti, operatori sanitari e figure affini;

h. da iniziative editoriali, quali la redazione di libri, giornali, opuscoli, manuali, e opere simili da pubblicare in favore degli associati e/o dei familiari conviventi;

i. da somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che tali servizi vengano resi nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e che per lo svolgimento di tali attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;

j. da partecipazione a bandi e contributi regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 31.- Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre del 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Articolo 32.- Bilancio Consuntivo

Entro il entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea

degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, Statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 33.- Scioglimento

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 34.- Devoluzione del Patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento, delibera altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Articolo 35.- Rinvio e disposizioni comuni

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.
Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all'articolo 1 comma 3 del presente Statuto.
L'acronimo ETS, così come quello APS laddove ne sussistano i requisiti - risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, a far data dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS.
F.to Arianna FELICETTI
F.to Fabio Orlandi Notaio

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 25 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.
Roma, 8 luglio 2024